



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORDINANZA

Reg. Gen. n. 22 del 29/05/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente: adozione di alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia COVID-19 per il Comune di Pasiano di Pordenone.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed, in particolare, l'art. 19 riguardante il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 la pandemia da COVID-19 e quindi lo stato di emergenza di sanità pubblica mondiale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori misure urgenti per l'intero territorio nazionale, in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza con riguardo alla chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra l'altro, alle modalità di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato, in particolare, quanto disposto dal punto 6, dell'art. 1, del predetto DPCM, che prevede: *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente,*

anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

Ribadito che, con l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sopra richiamato, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di lavoro agile;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015, dall'art. 18, comma 5, del citato D. L. n. 9/2020, viene superato l'originario regime "sperimentale" dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile), con la conseguenza che tali misure operano "a regime";

Richiamata la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2, del 12.03.2020, che reca indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, con riguardo allo svolgimento dell'attività amministrativa e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;

Richiamato il D.L. n. 18/2020 che all'art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" commi 1, 2 e 3, dispone che:

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dato atto che tenendo conto della normativa appena esposta con propria ordinanza n. 13 del 23/03/2020 si interveniva con urgenza al fine garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea nonché di evitare il più possibile la creazione di situazioni estremamente rischiose atte a creare potenziali contagi;

Considerato inoltre che con propria ordinanza n. 8 dell'11/03/2020 si disciplinava l'accesso agli uffici comunali nella fase di emergenza;

Vista la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 04/05/2020 rubricata “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Atteso che tale direttiva dispone che, vista la graduale riapertura delle attività economiche (cosiddetta fase due), “la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.”

Visto il D.L. 34/2020 meglio definito come “Decreto rilancio” il quale dispone che *“al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione”*;

Ritenuto pertanto di intervenire, modificando le precedenti ordinanze, adottando misure idonee ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti anche in relazione alla progressiva e completa riapertura delle attività economiche, comunque in sicurezza;

VISTO l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l’adozione, a partire dal prossimo primo giugno 2020 e fino a revoca espressa, delle seguenti misure volte alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dell’utenza legate all’emergenza sanitaria COVID-19:

- Considerato che il lavoro agile, ancorché modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella pubblica amministrazione, deve essere temperato con la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, i Responsabili di servizio, nell’ambito nella propria autonomia organizzativa, adegueranno il lavoro in modalità agile proprio e dei propri collaboratori, in funzione delle esigenze di presenza in ufficio, soprattutto in considerazione del progressivo e graduale riavvio delle attività economico-sociali;

- Per le finalità di cui al punto precedente, per l’organizzazione del lavoro e l’erogazione dei servizi potranno essere introdotte misure straordinarie di flessibilità dell’orario di lavoro e introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali;

- L'accesso agli uffici comunali da parte dell'utenza avverrà con priorità per le attività urgenti e indifferibili e comunque sempre previo appuntamento telefonico o con altre forme digitali, fermo restando la preferenza per l'interlocuzione in modalità telematica a distanza;

2. A tutti gli interessati, **il rispetto** delle norme di legge e dei protocolli, anche aziendali, volti alla tutela della salute propria e altrui e alla sicurezza degli ambienti, raccomandando non solo il rispetto delle disposizioni in essere, ma adottando ogni supplemento di attenzione possibile volto alla sicurezza collettiva.

3. La revoca delle precedenti disposizioni, sempre adottate con propria ordinanza, incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza è emessa in via d'urgenza in ottemperanza alle norme di legge e direttive governative e, comunque, a tutela del superiore e prevalente diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del legislatore nazionale o regionale.

DISPONE

La presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio Telematico per 15 giorni consecutivi;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- Sia comunicata alle R.S.U.;
- Sia comunicata al Prefetto di Pordenone, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, anche ai fini di un'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- Sia trasmessa a:
 - Al Servizio di Protezione civile Regionale;
 - Ai Responsabili di Servizio del Comune di Pasiano di Pordenone, per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

AVVERTE

Chiunque non osservi gli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Sindaco

dott. Edi Piccinin

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

N.RO ORDINANZA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
22	29/05/2020	Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo	29/05/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente: adozione di alcune misure conseguenti all'evoluzione della pandemia COVID-19 per il Comune di Passignano di Pordenone.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/06/2020.

Addì 29/05/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Antonella Dell'Angela

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)